



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 1° luglio 2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

VISTA la decisione n. 8/2024/PRSP di questa Sezione di Controllo che, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, ha accertato la sussistenza di criticità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari del Comune di Gorgoglione;

VISTA la nota a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione del Comune di Gorgoglione, datata 05/04/2024, trasmessa con pedissequa documentazione a corredo attraverso l'applicativo ConTe il 03/05/2024 ed acquisita in pari data dalla Sezione ai prott. n. 480 e 481, avente ad oggetto le misure adottate per rimuovere le irregolarità segnalate con la richiamata decisione 8/2024/PRSP;

VISTA l'ordinanza n. 15/2024 del 1° luglio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

FATTO E DIRITTO

1. Con la deliberazione n. 8/2024/PRSP, questa Sezione, a seguito dell'analisi e della verifica *ex art.* 148- bis del D.lgs. n. 267/2000 - in contraddittorio con il Comune di Gorgoglione e con l'Organo di revisione economico-finanziaria - del questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2020, ha accertato la sussistenza di criticità suscettibili - se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente, con conseguente necessità di

adozione di misure consequenziali idonee a rimuoverle.

2. L'accertamento da parte del Giudice contabile di squilibri economico finanziari, della mancata copertura delle spese e della violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria obbliga l'Ente ad adottare, entro sessanta giorni, le misure idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora le misure non risultino adottate ovvero non corrispondano a un efficace percorso di rimozione delle irregolarità riscontrate o si dimostrino inadeguate, l'art. 148-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede l'intervento inibitorio della Corte, che può precludere all'Ente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Qualora, però, i comportamenti delle amministrazioni controllate non assumano un rilievo di gravità tale da rendere necessaria la pronuncia inibitoria, ma comunque, in prospettiva, l'operato delle stesse possa minare gli equilibri di bilancio, la Corte, all'esito del controllo ex art. 148-bis del TUEL, in chiave collaborativa, può segnalare le difficoltà gestionali riscontrate al fine di prevenire l'insorgenza di criticità che possano pregiudicare la sana gestione finanziaria (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 2/2016/EL).

3. Il Sindaco del Comune di Gorgoglione, con nota a firma congiunta con l'Organo di revisione, trasmessa con pedissequa documentazione a corredo il 03/05/2024 ed acquisita in pari data dalla Sezione ai prott. n. 480 e 481, ha descritto le misure correttive poste in essere con riferimento alle irregolarità rilevate con la deliberazione n. 8/2024/PRSP, di seguito riportate.

A) Irregolarità di cassa

Dall'esame della relazione e del questionario relativi al rendiconto 2020 è emerso che il Revisore aveva riscontrato gravi irregolarità di cassa, segnalate al Consiglio comunale, che, a seguito di chiarimenti forniti in sede istruttoria, sono risultate essere relative a incongruenze *“tra i dati dell'Ente e quelli del tesoriere EX BPER ... pari a euro 3.269,32 relative ad entrate non regolarizzate al 31/12/2020, tra queste è presente il flusso di euro 1.159,89 relativo*

al contributo ministeriale per la sanificazione dei seggi elettorali. Negli anni successivi è stata inviata alla Banca d'Italia richiesta di ripetizione dei flussi ma, ad oggi, l'Istituto non ha dato risposta".

Con la deliberazione n. 8/2024/PRSP la Sezione, evidenziata la discordanza tra gli importi indicati e quelli risultanti, invece, dalla consultazione di SIOPE (€ 3.619,56 da regolarizzare e non € 3.269,32 come riferito dall'Ente), nonché la scarsa chiarezza delle dichiarazioni rese circa la "richiesta di ripetizione dei flussi" nei confronti della Banca d'Italia, ha riscontrato l'apparente persistenza della segnalata criticità, stante quanto disposto dal principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, punto 4.1, secondo cui: "...Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio)...", invitando, nel contempo, il Comune di Gorgoglione a sanare la riscontrata irregolarità, laddove *medio tempore* non ancora risolta.

In merito, nella nota del 03/05/2024 a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione dell'Ente è stato comunicato quanto segue: "a-Il revisore nell'esercizio 2020 ha riscontrato gravi irregolarità contabili in relazione alla emissione di mandati di pagamento anomali ed ha informato il sindaco, il quale ha adottato i dovuti provvedimenti.

I pagamenti anomali si riferiscono a pagamenti che il ragioniere comunale ha emesso a proprio favore.

Lo stesso è stato licenziato nel mese di maggio 2020 e denunciato alle autorità competenti.

Nell'anno 2023 con sentenza del Tribunale di Matera il ragioniere è stato condannato penalmente ed al risarcimento della somma di € 405.000,00 circa ad oggi non versata. Sono in corso le azioni per il recupero delle somme di che trattasi, tramite i legali del comune, per le quali si provvederà alla iscrizione in bilancio in apposita risorsa non appena verranno riscosse.

b- Altra irregolarità riguarda il riscontro dei dati di cassa tra l'Ente ed il tesoriere BPER per l'importo di € 3.619,56 dovuto alla mancata regolarizzazione di flussi in entrata registrati sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia. Erroneamente è stata comunicata la somma di € 3.269,32.

Trattasi di contributo statale di € 1.159,89 per la sanificazione di seggi elettorali non utilizzata ed altre entrate per tributi comunali pari ad € 2.459,57.

La Banca d'Italia è stata portata a conoscenza dell'anomalia dei rapporti con il Tesoriere BPER in relazione alla mancata regolarizzazione di flussi in entrata dell'esercizio 2020 per € 3.619,56. La stessa con nota del 13/04/2023 prot. 0669595/23 (All. n. 1/7) ha comunicato che ha interessato il sistema stragiudiziale dell'arbitro bancario finanziario ABF3, quale organismo che offre un'alternativa semplice, rapida ed economica per risolvere le liti tra intermediari e clienti. Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione".

Preliminarmente, il Collegio osserva che, nonostante i numerosi precedenti solleciti istruttori sul punto, soltanto con la richiamata nota del 03/05/2024 la Sezione è stata resa edotta della presenza delle riferite ulteriori irregolarità contabili in relazione alla emissione di mandati di pagamento in proprio favore da parte del ragioniere comunale, del quale era noto esclusivamente l'avvenuto licenziamento nel 2020 (e non anche le motivazioni sottese alla risoluzione del rapporto di lavoro, né, tantomeno, la loro connessione con le irregolarità di cassa riscontrate).

Ad ogni modo, nel prendere atto dell'avvenuta adozione da parte del Comune di Gorgoglione di provvedimenti diretti al recupero delle somme illecitamente sottratte dal proprio dipendente infedele, nonché dell'attivazione, tramite la Banca d'Italia, dell'indicato rimedio stragiudiziale per la risoluzione del disallineamento contabile con il tesoriere, la Sezione si riserva di verificare la definizione delle riscontrate criticità in occasione del controllo sui successivi rendiconti finanziari, stante le dirette ripercussioni della situazione di cassa sulla corretta e veritiera determinazione del risultato di amministrazione, con conseguente necessità di uno scrutinio attento delle poste che lo compongono, di cui alcune - come il fondo cassa - devono rivestire necessariamente carattere di certezza.

B) Omessa pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti

In merito all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei rilievi formulati dalla Corte dei conti in sede di controllo, ex art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, è stata accertata la tardiva pubblicazione, a seguito di specifica segnalazione istruttoria sul punto, della

deliberazione n. 48/2018/PRSE del 15/11/2018 di questa Sezione all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Gorgoglione, il quale, con la nota del 03/05/2024, ha confermato che la pubblicazione è avvenuta in data 21/08/23.

Nel ricordare che l'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. "Decreto trasparenza") impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 la pubblicazione dei rilievi della Corte dei Conti, ancorché non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici, si sottolinea che trattasi di un obbligo posto a carico delle amministrazioni, strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell'*agere* amministrativo ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

C) Tardiva trasmissione dei dati alla BDAP

Con la deliberazione n. 8/2024 PRSP è stata accertata la tardività dell'immissione nel sistema BDAP dei dati relativi al rendiconto 2020, in violazione dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 4, lettera b), del D.M. 12 maggio 2016, cui non è seguita, ad ogni modo, l'inosservanza del divieto di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, non avendo l'Ente proceduto ad alcuna assunzione nel periodo di ritardo.

Al riguardo, il Comune di Gorgoglione ha comunicato quanto segue: *"Si prende atto del ritardo della trasmissione al BDAP del rendiconto 2020. Da approfondimenti effettuati presso gli uffici competenti è risultato che questo adempimento, per contratto, compete alla società di servizio, Office Information s.a.s. che elabora i documenti contabili da inviare al BDAP. La stessa è stata diffidata contestualmente a rispettare i termini per gli adempimenti. Il rapporto con detta società è sotto osservazione per la valutazione del servizio prestato per l'eventuale rescissione del contratto"*.

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione ribadisce l'importanza del rispetto del termine di 30 giorni dall'approvazione del rendiconto per l'invio dei dati alla piattaforma

BDAP, così come sancito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 12/05/2016, sollecitando l'Ente ad adottare misure organizzative interne che consentano il rispetto dei tempi di trasmissione, considerato che il mancato tempestivo invio dei dati alla BDAP, oltre a comportare il blocco temporaneo delle assunzioni ai sensi del succitato articolo 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, *"rappresenta un ostacolo per l'esercizio dei poteri di controllo della Corte dei conti sul sistema di bilancio dell'Ente, e ciò proprio in virtù della funzione di "fonte documentale" assunta dalla banca dati anche per le sezioni regionali di controllo e del connesso ridimensionamento delle informazioni richieste nell'ambito delle relazioni-questionario che l'organo di revisione deve trasmettere ai sensi del comma 166 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 266/2005"*(cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 106/2022/PRSP; in senso analogo, vedasi anche Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 46/2018/PRSE).

D) Fondo pluriennale vincolato per spese di parte capitale e corrente

Con la deliberazione n. 8/2024/PRSP si è rilevata la mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale. In particolare, si è raccomandato all'Ente di provvedere, in caso di investimenti, a pianificare la relativa spesa in coerenza con i rispettivi cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV, che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Riguardo, invece, al fondo pluriennale vincolato per spese correnti, la Sezione ne ha parimenti riscontrato la mancata valorizzazione, nonostante l'avvenuta costituzione del fondo per il trattamento accessorio, cui ha fatto seguito la sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2020.

Si è rammentato, sul punto, che il principio contabile applicato di cui allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2, lettera a), prevede che *"Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli*

esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili”, con conseguente utilizzo del FPV di spesa corrente.

Sul punto, il Comune di Gorgoglione ha riferito che “... provvederà ad istituire il FPV per spese in c/capitale e spese correnti nell’esercizio 2023 se ricorrono i presupposti.

Si precisa che per gli anni precedenti la gestione delle spese in c/capitale e corrente è stata effettuata attraverso i residui attivi e passivi conservati”.

Nel riservarsi di verificare la corretta costituzione da parte del Comune di Gorgoglione dei fondi pluriennali vincolati per spese di parte capitale e corrente in occasione del controllo sul rendiconto finanziario relativo all’anno 2023, ad ogni modo, alla luce del riscontro fornito riguardo alle modalità di gestione delle spese in conto capitale e correnti, rileva il Collegio che l’Ente non ha sinora dato attuazione alla disciplina della contabilità armonizzata, secondo cui (art. 3, comma 7 del D.lgs. 118/2011), contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, doveva effettuarsi un riaccertamento straordinario dei residui (consistente nel processo di verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e dei debiti ereditati dagli esercizi precedenti), al fine di evitare la conservazione in bilancio di residui cui non corrispondessero obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili, nonché procedersi alla costituzione di un fondo pluriennale vincolato (distintamente per spese correnti e per spese in conto capitale) in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In proposito si richiama quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna (deliberazione n. 109/2020/PRSP) secondo cui: *“... la rilevata criticità palesi l’assenza della applicazione dei principi di armonizzazione contabile, che, funzionali al buon andamento, declinano in concreto la corretta imputazione delle poste contabili secondo i canoni dell’esigibilità e della necessaria scadenza dell’obbligazione: determinando, quindi, nel caso di specie, l’assenza di un risultato univoco di amministrazione, nonché l’incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo (Corte cost., sent. n. 49/2018), tale da ledere «l’efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva», e in definitiva il principio di «trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge» (Corte cost., sent. n. 274/2017)”.*

Nello specifico, si ricorda che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 5.4.4., allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, qualifica il fondo pluriennale vincolato come *“uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati”*.

In proposito, la Sezione sottolinea che la puntuale valorizzazione delle nuove grandezze introdotte dalla riforma degli ordinamenti contabili degli enti locali, fra cui appunto il Fondo pluriennale vincolato, è condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza contabile e del progressivo avvicinamento dei momenti della competenza e della cassa, espressione del principio della competenza finanziaria potenziata, che costituisce uno dei principi informatori dell’armonizzazione contabile.

Come noto, la Sezione delle autonomie è più volte intervenuta sull’istituto in esame, tra l’altro ribadendo (cfr., in particolare, deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che lo stesso è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica: per tali motivi risulta indispensabile che esso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate agli esercizi in cui l’obbligazione diventa esigibile, in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata (allegato 4/1, punto 9.8, del D. Lgs. n. 118 del 2011). In particolare, in presenza di uno scostamento temporale tra l’accertamento dell’entrata e l’imputazione della relativa spesa, esigibile solo in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l’entrata, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l’istituto contabile in parola che ha la finalità di garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse e il loro impiego (Corte cost. 6/2017).

L’alimentazione del fondo mediante l’accertamento di entrate destinate a dare copertura

a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi in base all'esigibilità delle relative obbligazioni, implica quindi che, per la corretta determinazione del FPV, è fondamentale disporre di cronoprogrammi che regoleranno le spese di investimento.

Quanto, infine, al fondo pluriennale di parte corrente, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, prevede che il fondo suddetto debba essere costituito nell'ipotesi in cui vi siano entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi (come, ad esempio, la spesa per il personale, ivi compresa la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio – allegato 4/2, punto 5.2 lettera a), ovvero quella conseguente al conferimento di incarichi a legali esterni – allegato 4/2, punto 5.2 lettera g).

E) Fondo crediti di dubbia esigibilità

Sebbene più volte compulsato in tal senso in fase istruttoria, l'Ente non ha fornito alcun dato utile ai fini della verifica da parte della Sezione della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato per € 70.000,00 nel rendiconto 2020.

A fronte, pertanto, della incongruenza e incompletezza dei pochi elementi forniti, in sede di accertamento si è chiesto al Comune di attestarne e documentarne la corretta costituzione, attraverso la trasmissione, nel rigoroso rispetto di quanto previsto al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, di una tabella analitica concernente le modalità di calcolo del FCDE secondo i criteri dell'esempio n. 5 del predetto allegato, contenente, per ciascuna tipologia delle entrate considerate e al fine di individuare l'importo da riportare nel FCDE per ciascuna di esse: a) l'importo dei residui a fine dell'ultimo esercizio a seguito del riaccertamento ordinario; b) il calcolo della media del rapporto tra incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi; c) l'applicazione, all'importo complessivo dei residui a fine dell'ultimo esercizio, della percentuale pari al complemento a 100 della predetta media.

Con la nota del 03/05/2024 a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione è stato comunicato quanto segue: *"Si allega prospetto debitamente compilato dei residui riveniente da accertamento evasione tributi IMU-TARI per gli anni considerati, per i quali al 31/12/2020 non è riportato alcun residuo da accantonare al FCDE"*

CAPITOLI UTILIZZATI PER CALCOLO FCDE	RESIDUI ATTIVI	2016	2017	2018	2019	2020	MEDIA % DI RISCOSSIONE	RAPPORTO A 100	TOTALE RESIDUI CONSERVATI 31/12/2020	QUOTA FCDE CALCOLATA
CAP 1001 ACC. EVAS. IMU	RESIDUI INIZIALI	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €				
	RISCOSSO C/RESIDUI AL 31/12	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €				
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE									
CAP 1208 TARI	RESIDUI INIZIALI	529,72 €	3993,93 €	-00 €	-00 €	-00 €				
	RISCOSSO C/RESIDUI AL 31/12	-00 €	3979,12 €	-00 €	-00 €	-00 €				
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE		99,63							
ALTRI	RESIDUI INIZIALI	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €				
	RISCOSSO C/RESIDUI AL 31/12	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €				
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE									

Si precisa che erroneamente sono stati comunicati con il questionario i dati della TARI relativi ai residui per i quali è stato calcolato l'importo da accantonare al fondo di dubbia [sic]".

Osserva la Sezione che il Comune di Gorgoglione si è sostanzialmente limitato a confermare quanto già comunicato col riscontro istruttorio del 28/12/2023 circa la prassi - non conforme, come già segnalato nella deliberazione n. 8/2024/PRSP, ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punti 3.3, 3.7.1, 3.7.6 - di gestire *"... le entrate relative all'evasione dei tributi per cassa..."* con conseguente mancato accertamento dei *"... residui attivi da ripartire..."*, cui, evidentemente, consegue la riferita assenza al 31/12/20 di residui in relazione all'*"accertamento evasione tributi IMU-TARI"*.

Il riscontro fornito si appalesa, quindi, nuovamente carente in ordine agli elementi richiesti, non essendo dato di comprendere, in buona sostanza, quali capitoli siano stati considerati ai fini dell'accantonamento in esame e come l'Ente sia giunto a calcolare l'importo minimo del fondo pari a € 64.114,27 (indicato nella BDAP al foglio 16), a fronte del quale è stato, poi, effettuato l'accantonamento di € 70.000,00:

All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo - Tipologia	Residui attivi formati nell'esercizio 2020 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	93.950,28 €	61.595,85 €	155.546,13 €			
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7						
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	93.950,28 €	61.595,85 €	155.546,13 €	64.114,27 €	70.000,00 €	0,45 €
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	221,95 €		221,95 €			
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)						
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	94.172,23 €	61.595,85 €	155.768,08 €	64.114,27 €	70.000,00 €	0,45 €

Fonte: BDAP 2020

Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che la condotta reiteratamente omissiva ed elusiva tenuta dal Comune di Gorgoglione risulta gravemente pregiudizievole del regolare svolgimento dell'attività di controllo posta in essere da questa Sezione in adempimento di uno specifico obbligo di legge.

Con riferimento, poi, alla riscontrata criticità, la Sezione evidenzia che il sistema contabile armonizzato richiede un accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011). L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è proprio quello della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità per il finanziamento di spese esigibili: *"L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Il principio contabile richiamato implica che:

- siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa); al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio;
- a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- la percentuale di accantonamento come sopra determinata deve essere applicata all'importo complessivo dei residui attivi delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione *"come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso"*.

In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, è di tutta evidenza che il comportamento reiteratamente omissivo dell'Ente non consente a questa Sezione di verificare se l'accantonamento al FCDE sia avvenuto secondo modalità conformi a quelle imposte dal legislatore e se, quindi, si riveli corretta la determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione 2020.

Si rammenta, ad ogni modo, quanto stabilisce il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, secondo cui *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

La Sezione accerta, pertanto, la non attendibilità della situazione finanziaria del Comune di Gorgoglione, così come emerge dagli schemi contabili trasmessi alla BDAP, riservandosi di verificare la corretta quantificazione del fondo in esame, nel rispetto delle inderogabili modalità imposte dal legislatore per il calcolo dell'importo da accantonare al FCDE, in occasione del controllo sui successivi esercizi finanziari.

F) Fondo anticipazioni di liquidità d.l. n. 35/2013

Alla luce delle contraddittorie risposte fornite dall'Ente in relazione alle anticipazioni di liquidità ottenute ex d.l. n. 35/2013, nonché delle risultanze istruttorie emerse dalla consultazione della BDAP, la Sezione ha espresso forti perplessità circa il corretto accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità nell'esercizio 2020, nonché della sua evoluzione nel corso degli anni successivi, onerando con la deliberazione n. 8/2024/PRSP il Comune di Gorgoglione di attestarne e documentarne la corretta costituzione.

In merito l'Ente ha comunicato quanto in appresso: *"Dopo accurata ricerca della documentazione relativa al mutuo con CDP del D.L. 35/2013 sono stati reperiti i relativi prospetti dei piani di ammortamento che si trasmettono in allegato alla presente (All. n. 8 -9).*

Si provvederà a chiusura del rendiconto 2023 ad aggiornare il residuo debito accantonato".

La Sezione ha verificato dalla consultazione del piano di ammortamento prodotto che, in effetti, nell'esercizio finanziario 2020 la somma accantonata, pari a € 63.810,18, è inferiore al capitale residuo al 31/05/2020, pari a complessivi € 81.158,66.

Al fine di inquadrare correttamente la problematica all'esame, si rende opportuna una breve ricostruzione dell'istituto dell'anticipazione di liquidità.

Lo strumento dell'anticipazione di liquidità è stato introdotto dagli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, successivamente reiterato dall'art. 33, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con lo scopo di risolvere il problema dei ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti dei debiti commerciali.

Tale istituto ha dato luogo a questioni interpretative sia in ordine alla sua natura giuridica, sia in merito alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione una volta concessa.

Sul punto è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (SEZAUT/19/2014/QMIG), la quale ha rilevato che con tale operazione straordinaria si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali

avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie.

Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico a quello originario, ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare, progressivamente, la cassa con la competenza.

Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario, quindi, che gli effetti dell'anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente "sterilizzati" per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all'importo della coeva anticipazione riscossa in entrata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Gli stessi oneri relativi al rimborso della quota capitale dell'anticipazione non potranno trovare copertura nell'anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio per non incorrere nel divieto di indebitamento di cui all'art. 119, comma 6, Cost. o nella violazione degli equilibri del bilancio garantiti dall'art. 81 Cost.

È ovvio, infatti, che l'anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, sia finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti, non già anche al rimborso di sé stessa.

Su tale istituto è intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 181/2015, ha precisato che l'anticipazione di liquidità ha natura di anticipazione di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, avente come *ratio* quella di riallineare nel tempo la cassa con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse.

È stata, inoltre, ribadita la necessità di procedere ad un accantonamento nel risultato di amministrazione, per evitare che l'anticipazione da strumento di flessibilizzazione della

cassa si trasformi in un anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.

Infine, la Sezione Autonomie, risolvendo una questione di massima riguardante la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità e richiamando, a tal fine, i principi statuiti con la precedente pronuncia del 2014 e dalla citata giurisprudenza costituzionale, ha sancito il seguente principio di diritto: *“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio”* (SEZAUT/33/2015/QMIG).

La fattispecie, inoltre, è, *ratione temporis*, disciplinata, nel dettaglio, dai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, in particolare dal paragrafo 3.20-bis di cui all'allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (introdotto con D.M. 1° agosto 2019 e successivamente modificato con DD.MM. 7 settembre 2020 e 1° settembre 2021), il quale così dispone: *“Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n.350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso. Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale),*

l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese".

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che il Comune di Gorgoglione non si è attenuto ai principi contabili sopra richiamati, poiché avrebbe dovuto accantonare a FAL le somme costituenti il residuo capitale al 2020 delle anticipazioni ricevute.

La Sezione accerta, pertanto, l'alterazione sostanziale del risultato di amministrazione registrato con conseguente sovrastima della parte disponibile dello stesso.

Al riguardo, si rammenta che secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono persino risultare "strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione", consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario e nel rendere disponibile un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all'effettiva situazione finanziaria degli enti locali (Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 21/2017/EL del 17 luglio 2017, che richiama Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione accerta, quindi, che il Fondo in esame è sottostimato nel 2020 e si riserva di verificarne il corretto accantonamento in occasione del controllo sull'esercizio finanziario 2023.

G) Fondo perdite società partecipate

La Sezione, con la deliberazione n. 8/2024/PRSP, ha rilevato la sottostima del fondo società partecipate nel 2020, costituito forfettariamente e risultato, in ultima analisi, inferiore all'accantonamento dovuto in applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016.

In proposito, con la nota trasmessa il 03/05/2024 il Comune di Gorgoglione ha comunicato quanto segue: *“Adeguamento fondo alla reale situazione, tenuto conto delle evoluzioni registrate nei bilanci delle società partecipate negli anni 2021 e 2022 da dove si evince che le perdite sono state assorbite dagli utili prodotti negli stessi anni.*

Per la partecipata società “GAL LUCANIA” (quota di partecipazione 4,59 %) si riscontra che le perdite degli esercizi 2020, 2021 per complessivi € 3.856,00 (rispettivamente € 1002,00 + 2.854,00) sono state assorbite nel 2022 per € 3.634,00 di utile di esercizio, rimanendo una perdita per differenza pari ad € 222,00 da riportare a nuovo. Pertanto il fondo perdite società partecipate sarà rideterminato a chiusura del rendiconto 2023 con un accantonamento al fondo di € 10,18”.

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione si riserva di verificare la corretta quantificazione del Fondo società partecipate in occasione del controllo sul rendiconto finanziario 2023.

H) Cassa vincolata

In sede di pronuncia di accertamento, la Sezione ha rilevato la mancata costituzione della cassa vincolata negli esercizi 2018, 2019 e 2020, sottolineando che l'omessa evidenza della cassa vincolata nel rendiconto determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione e può determinare la distrazione di risorse dalle finalità cui esse sono destinate (cfr. Sez. Contr. Veneto n. 6/2023/PRSE e n. 77/2023/PRSE).

Sul punto il Comune di Gorgoglione ha evidenziato che: *“Nell'anno 2020 e precedenti non è stata costituita la cassa vincolata. Si provvederà alla costituzione della stessa con l'ausilio del Tesoriere in base alle indicazioni fornite dall'Ente per l'esercizio 2023 e successivi. La cassa vincolata per l'anno 2023 è pari ad € 356.810,60”.*

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione si riserva di verificarne la concreta attuazione in occasione del controllo sull'esercizio finanziario 2023.

I) Pagamenti dell'amministrazione

La Sezione, con deliberazione n. 8/2024/PRSP, ha rilevato la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché dell'indicatore di tempestività per gli anni dal 2019 al 2021, all'uopo disponendo che il Comune di Gorgoglione adempiesse agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 4 bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013, nonché rammentando, a tal proposito, che l'art. 47, comma 1-bis, D.lgs. n. 33/2013 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, comma 2 del medesimo decreto.

Sul punto l'Ente ha riferito che: *"Sono stati pubblicati nel 2023 in data 01/12/2023 i prospetti della tempestività dei pagamenti per gli anni 2019-2020-2021"*.

La Sezione, nel prendere atto dell'avvenuta pubblicazione dei dati mancanti, invita il Comune di Gorgoglione ad adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai suddetti artt. 4-bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013, con riferimento agli esercizi finanziari successivi a quello oggetto di verifica in questa sede.

E) Residui

Con la deliberazione n. 8/2024/PRSP si è richiamato l'Ente ad una attenta gestione dei residui, evidenziando la necessità di procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, ed invitando il Comune ad adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo.

Al riguardo, nella nota del 03/05/2024 è stato riferito quanto segue: *"I pagamenti dei residui passivi, in particolare per le spese di investimento, sono effettuati nel rispetto dei termini"*

previsti dalla norma e comunque sempre dopo le rispettive riscossioni. Attualmente in riferimento ai progetti da realizzare con i fondi PNRR l'Ente si è già esposto ad anticipare notevoli risorse su erogazioni che il Ministero da oltre 6 mesi non ha ancora rimborsato".

Nel prendere atto del riscontro fornito sulla riscontrata criticità, la Sezione si riserva di verificare l'evoluzione di essa in occasione del controllo sui successivi rendiconti finanziari, invitando in ogni caso il Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

F) Attendibilità delle previsioni

In sede di accertamento è stata riscontrata la scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza relativamente al titolo IV.

In merito, è stato affermato che: *"In sede di redazione dei bilanci vengono iscritti i fondi in entrata ed in uscita relativi alle spese di investimento in base al piano triennale delle opere pubbliche".*

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione, invita l'Ente a redigere il Piano triennale delle opere pubbliche con maggiore attenzione e ribadisce, ad ogni buon fine, che le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto, all'Ente di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale a una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità.

G) Recupero dell'evasione tributaria

In ordine al recupero dell'evasione tributaria, il Comune di Gorgoglione, con la nota trasmessa il 03/05/2024, ha fornito il seguente riscontro: *"Nell'anno 2020 sono stati prodotti*

avvisi di accertamenti n.57 per la TARI per € 16.498,00 e n. 25 per l'IMU per € 14.447,00 riferiti agli anni 2015. Si precisa che tali accertamenti si riferiscono al non pagato nell'anno in questione".

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rinnova, ad ogni modo, all'Ente l'invito a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione.

I) Effetti connessi all'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria 2020

A seguito della rielaborazione dei dati forniti dal Comune di Gorgoglione in ordine alle risorse ricevute per far fronte all'emergenza epidemiologica - dei quali è stata rilevata l'incongruenza rispetto a quelli certificati alla RGS dall'Ente nel Modello CERTIF-COVID-19 - la Sezione, con la pronuncia di accertamento n. 8/2024/PRSP, ha accertato che il Comune non aveva apposto alcun vincolo alle stesse in conformità a quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la FAQ n. 38, con conseguente emersione di profili di irregolarità nella gestione finanziaria del Comune e nella determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione.

Sul punto, con la nota trasmessa il 03/05/2024, il Comune di Gorgoglione ha evidenziato quanto segue: *"Il Ministero nel 2023 ha contattato l'Ente per effettuare una correzione tecnica della certificazione, avendo lo stesso riaperto la piattaforma e pertanto è stata rinviata la certificazione corretta.*

A chiusura dell'esercizio 2023, stante anche la comunicazione del MEF, verranno iscritte negli accantonamenti le somme introitate per COVID19 di € 1.159,89 + 97,12 non utilizzate e da restituire, come da comunicazione del MEF."

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione si riserva di verificare in occasione del controllo sul rendiconto relativo all'esercizio 2023 che l'Ente abbia provveduto ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione in conformità a quanto disposto sul punto dall'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 2024, a mente del quale *"Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote*

vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F''.

4. Si rileva allo stato che, nel perimetro dell'indagine condotta, non è stata accertata la mancata copertura di programmi di spesa né l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria; sussiste, in ogni caso, la necessità che l'Ente, in sede di prossimo monitoraggio, dia prova concreta ed effettiva di aver assunto azioni e provvedimenti volti a sanare le criticità e le anomalie rilevate da questa Sezione, suscettibili - se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dello stesso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, pronunciando a norma dell'art. 148-bis TUEL, prende atto della nota del 03/05/2024 a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione del Comune di Gorgoglione concernente le misure correttive adottate in conseguenza della pronuncia n. 8/2024/PRSP, riservando ai successivi controlli, che saranno effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, la verifica della idoneità delle stesse all'integrale superamento delle irregolarità e criticità accertate da questa Sezione;

DISPONE

- che copia della presente Deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione

- al Presidente del Consiglio del Comune di Gorgoglione (MT), affinché ne dia urgente comunicazione all'Assemblea consiliare;
- al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria invitando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga, altresì,

BASILICATA/113/2024/PRSP

GORGOGLIONE (MT)

pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 1° luglio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Antonella Romanelli

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2024

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni Cappiello